



Fondazione
Don Carlo Gnocchi

Atto Costitutivo
STATUTO



Riconoscimento e approvazione dello Statuto (1952)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

vista la domanda del Rev. Sacerdote Don Carlo Gnocchi per il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione "Pro Juventute", con sede in roma;

visto l'atto costitutivo dell'Ente per notaio Dott. Francesco Cavallaro di Roma n. 51458 di repertorio 3 marzo 1951;

visti gli atti relativi allo scioglimento della federazione Pro Infanzia Mutilata e Società "Pro Infanzia" S. p.a. in corso di liquidazione, e della devoluzione integrale delle attività dei predetti Enti in favore della Fondazione "Pro Juventute";

visto lo Statuto della Fondazione;

visto l'articolo 12 del Codice Civile;

uditto il parere del Consiglio di Stato;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'Interno;

DECRETA

Art. 1

È riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione "Pro Juventute" con sede in Roma.

Art. 2

È approvato lo Statuto composto di sedici articoli, vistato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1952

F.to: LUIGI EINAUDI

F.to: DE GASPERI

F.to: SCELBA

Visto il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei Conti addì 17-4-1952 Atti del Governo
Registro n. 51 fg. 65

FRASCA

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 1952

Il Testo originale dello Statuto è stato successivamente modificato con:

- D.P.R. 29-03-1956, n. 473 (*in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 5 giugno 1956*)
- D.P.R. 19-06-1958, n. 911 (*in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 24 settembre 1958*)
- D.P.R. 12-11-1981, n. 942 (*in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 23 febbraio 1982*)
- D.P.R. 31-01-1991 (*in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1991*)
- Decreto ministeriale 30-05-1998 (*in Gazzetta Ufficiale n° 180 del 4 agosto 1998*)
- Disposizione del Prefetto di Milano del 2 novembre 2005
- Disposizione del Prefetto di Milano del 19 ottobre 2020
- Disposizione del Prefetto di Milano del 15 luglio 2022
- Disposizione del Prefetto di Milano del 20 ottobre 2025 (*atto di modifica statutaria iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano, al numero d'ordine 644 della pagina 1023 del volume 3°*)
- Decreto Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano del 20 gennaio 2026 (*iscrizione al RUNTS*)



Fondazione
Don Carlo Gnocchi

STATUTO

(testo vigente)

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ETS

Titolo I

Denominazione, sede, durata, scopi e attività

ART. 1

La Fondazione DON CARLO GNOCCHI (nel seguito anche denominata per brevità Fondazione) - già Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) - è stata costituita per iniziativa del sacerdote milanese Don Carlo Gnocchi, quale Ente morale con iniziale denominazione Fondazione "Pro Juventute" e riconosciuta con D.P.R. 11.02.1952 ed è una Fondazione del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017.

La Fondazione ha sede legale in Milano.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifiche statutarie se avviene all'interno dello stesso Comune.

La Fondazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La durata della Fondazione è illimitata.

La Fondazione in quanto Fondazione del Terzo Settore, si ispira e applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito anche, il "Codice del Terzo Settore" o il "CTS") e, in quanto compatibili, del Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la Fondazione aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo ETS e solo da quel momento assumerà la denominazione di "FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ETS".

La Fondazione utilizzerà l'acronimo "ETS" nella denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico.

ART. 2

L'attività della Fondazione si ispira ai principi della Carità cristiana e della promozione integrale della persona.

La Fondazione si propone, senza scopo di lucro, lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale e utilità sociale interpretate alla luce delle condizioni storiche di una società in evoluzione, prestando attenzione prioritaria ai soggetti che si trovano in stato di maggior bisogno.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità.

ART. 3

La Fondazione persegue le proprie finalità, senza scopo di lucro, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 CTS, anche con soluzioni innovative o sperimentali:

- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
- prestazioni socio-sanitarie (lett. c);
- interventi e servizi sociali (lett. a);
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché formazione universitaria e post-universitaria (lett. d e g);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica (lett. l);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale e sanitario, anche in collegamento con Università, Enti di ricerca, e altre fondazioni (lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (lett. i);
- cooperazione allo sviluppo (lett. n);
- alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o finalizzati al reinserimento lavorativo (lett. q);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, da destinare agli ambiti di attività dell'Ente (lett. z);
- beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lett. u);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t).

ART. 4

La Fondazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano secondarie e strumentali alle stesse e secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto Ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del CTS.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio di amministrazione e fatta risultare dai propri atti, delibere e rendiconti nel senso stabilito dalle norme del Terzo Settore con i relativi proventi finalizzati a sostenere le proprie iniziative nel quadro delle attività d'interesse generale e dell'attività filantropica.

La Fondazione potrà partecipare o costituire società, cooperative, consorzi, enti di qualsiasi natura, italiani o esteri, la cui attività sia funzionale, direttamente o indirettamente, al raggiungimento degli scopi di Fondazione.

ART. 5

La Fondazione persegue le proprie finalità d'interesse generale realizzando e/o assumendo la gestione di strutture, presidi e servizi, particolarmente laddove risulti più intenso e meno tutelato il bisogno.

La Fondazione può promuovere:

- il riconoscimento in Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di proprie strutture, oltre a quelle già riconosciute tali;
- iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale, avendo già ottenuto l'idenità del Ministero degli Affari Esteri come Organizzazione Non Governativa (ONG).
- opportune forme di collegamento, partecipazione e cooperazione con enti e istituzioni che operano con analoghi scopi, privilegiando il rapporto con le espressioni del volontariato.

ART. 6

Per il finanziamento delle proprie attività di interesse generale la Fondazione, ai sensi dell'articolo 7 CTS, può esercitare attività di raccolta fondi, anche mediante richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'Ente può realizzare tale attività anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazioni al pubblico o cessione ed erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Titolo II

Patrimonio e mezzi

ART. 7

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili attribuiti alla Fondazione in sede di costituzione, anche a seguito della devoluzione del patrimonio della Federazione "PRO INFANZIA MUTILATA" e della Società per azioni "PRO INFANZIA" e dagli accantonamenti di eventuali avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione disponga di destinare all'incremento del patrimonio.

Esso potrà essere accresciuto dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo.

La Fondazione potrà costituire e mantenere all'interno del proprio bilancio un fondo di dotazione in denaro contenente quanto meno gli importi per legge necessari al mantenimento della personalità giuridica di cui all'art. 22 CTS.

La consistenza di detto Fondo di Dotazione deve essere mantenuta integra a cura dell'organo amministrativo e sotto la vigilanza dell'organo di controllo dandone opportuna notizia ad ogni approvazione di bilancio.

Quando risulta che il Fondo di Dotazione di cui sopra è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure assumere le decisioni conseguenti che la legge riserva per la circostanza. ,

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività istituzionale ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguitamento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, quale ente senza scopo di lucro che opera nel rispetto dei principi espressi dal presente Statuto e dalle tavole di fondazione ed in base alle regole stabilite tempo per tempo per gli ETS. L'amministrazione del patrimonio è svolta con criteri di prudenzialità e di efficacia.

La consistenza del patrimonio è indicata nel Bilancio annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 8

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi istituzionali:

- a) con i proventi comunque denominati, riconosciuti da enti pubblici e soggetti privati, connessi e/o derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali d'interesse generale e le altre di cui agli artt. 3 e 4;
- b) con i proventi derivanti da finanziamenti ed i proventi di natura diversa, erogati da enti pubblici e soggetti privati;
- c) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- d) con i redditi del proprio patrimonio;
- e) con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio;
- f) da proventi delle attività diverse di cui al precedente articolo 4 ;
- g) da proventi da attività di raccolta fondi di cui al precedente articolo 6.

Titolo III

Organi e Amministrazione

ART. 9

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Direttore Generale
- il Segretario Generale
- l'Organo di Controllo

ART. 10

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di sette Membri così nominati:

- un Membro dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
 - due Membri dall'Arcivescovo di Milano,
 - un Membro dal Vicario Generale della Diocesi di Roma,
 - un Membro dal Presidente della Giunta Regionale della Lombardia;
- questi procederanno all' elezione del Presidente.

Gli altri due Consiglieri sono cooptati, su proposta del Presidente, dai Membri designati e sono scelti fra soggetti aventi particolare competenza ed esperienza nella materia in cui si esplica l'attività della Fondazione.

I Membri cooptati durano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di amministratore.

Entro 6 mesi dalla scadenza, il Presidente attiva le procedure per invitare gli Enti competenti alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti dell'Organo di controllo.

ART. 11

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo di cinque esercizi, decorrente dalla data del suo insediamento. Il nuovo Consiglio potrà insediarsi quando siano stati nominati almeno quattro Membri su cinque. In caso di ritardo nelle designazioni, i Membri scaduti restano in carica sino alla designazione del relativo successore.

I Membri del Consiglio possono essere riconfermati anche senza interruzione.

Ai Membri degli organi amministrativi e di controllo può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori a quelli stabiliti secondo i criteri, previsti dalla normativa specifica degli enti del Terzo Settore.

ART. 12

I Membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di due volte consecutive senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è accertata con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- a) approva il Bilancio d'esercizio annuale, il Bilancio Sociale, il Bilancio di Previsione ed eventuali ulteriori tipologie di bilancio che la normativa del Terzo Settore o altra applicabile alla Fondazione potrà prevedere;
 - b) delibera le modifiche allo Statuto;
 - c) delibera in merito alle attività diverse da quelle di interesse generale;
 - d) approva i programmi, il regolamento organizzativo interno e le istruzioni fondamentali dell'attività della Fondazione e le relative modifiche, verificandone l'attuazione;
 - e) delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni come specificato nell'apposito regolamento e le modifiche patrimoniali;
 - f) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale al di fuori dei suoi membri, il Segretario Generale con funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Medico e Socio Assistenziale;
 - g) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Scientifico e i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
 - h) nomina, sentito il parere motivato dell'Organo di Controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - i) nomina, su proposta del Presidente, i componenti di ulteriori organi di vigilanza;
 - j) delibera l'estinzione, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione.
- Per la validità delle delibere di cui alle lettere b) e j) è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica.

In ogni caso le deliberazioni aventi ad oggetto la trasformazione, fusione e scissione della Fondazione devono essere assunte nel rispetto della volontà espressa dal Fondatore secondo le modalità in cui la medesima si è concretizzata sino a quel momento, ed in coerenza con gli scopi istituzionali della Fondazione, risultanti espressamente dalla delibera di assunzione.

ART. 14

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno quattro Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio video conferenza purché ricorrono le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresi il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio

ART. 15

Il Consiglio delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti presenti, fatta salva la maggioranza qualificata di cui all'art. 13. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali sono stesi dal Segretario Generale, che li sottoscrive unitamente al Presidente.

ART. 16

Il Presidente della Fondazione è nominato dai Membri designati dagli Enti competenti nel loro seno; dura in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio e può essere riconfermato senza limitazioni.

ART. 17

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila l'esecuzione delle delibere, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione. Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

ART. 18

In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità delle date di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

ART. 19

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio fra i propri membri e dura in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

ART. 20

Il Direttore Generale sovraintende all'organizzazione e gestione dell'Ente: ha le attribuzioni previste da norme regolamentari ed eventualmente a lui delegate dal Consiglio, per il tramite del Presidente.

Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio.

Risponde del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

ART. 21

Il Segretario Generale svolge i compiti assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione; in particolare, esercita l'attività di raccordo tra il Consiglio di Amministrazione e gli altri Organi Statutari, nonché di supporto alle competenze del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

È nominato per un periodo di cinque esercizi.

ART. 22

L' Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo è composto da tre Revisori effettivi e da tre Revisori Supplenti, scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro o fra gli iscritti negli Albi professionali individuati con Decreto dal Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per cinque esercizi e scadono alla data della riunione di Consiglio convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di carica.

I Revisori possono essere riconfermati.

L'Organo di Controllo è nominato come segue: un Membro effettivo ed un membro supplente dal Presidente del Consiglio dei Ministri; un Membro effettivo ed un Membro supplente dal Vicario Generale della Diocesi di Roma; un Membro effettivo ed un Membro supplente dall' Arcivescovo di Milano.

Se per qualsiasi causa viene meno un componente effettivo dell'Organo di Controllo, subentra il supplente nominato dalla stessa Istituzione che ha nominato il Revisore cessato. Il Revisore subentrato resterà in carica per la residua durata dell'Organo di Controllo.

Il Presidente dell'Organo di Controllo, è nominato dallo stesso Organo di Controllo nell'adunanza di insediamento, tra i propri componenti.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche per audio-video conferenza con le medesime modalità previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione dall'articolo 14.

ART. 23

L' Organo di Controllo esercita i controlli di legge sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 30 CTS.

L' Organo di Controllo assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può esplorare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo. Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono verbalizzate in apposito registro. Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

ART. 24

Il personale della Fondazione è assunto con contratto a tempo indeterminato o, nei casi e con le modalità consentiti dalla legge, con contratto a tempo determinato.

Il trattamento giuridico, economico e previdenziale dei dipendenti è stabilito con l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro per il settore pertinente. Il riconoscimento di compensi incentivanti sarà disposto nei limiti di legge ed in particolare entro il limite stabilito dall'articolo 16 CTS indicando il rispetto del parametro nei documenti di bilancio e di comunicazione istituzionale.

Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite il Direttore, può disporre la stipulazione di convenzioni per le collaborazioni esterne e/o per l'esternalizzazione di alcuni servizi.

Le prestazioni del personale dipendente e dei collaboratori possono essere integrate con prestazioni rese da personale volontario, secondo le modalità previste nel regolamento organizzativo in conformità con le previsioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

L'impiego di volontari per le attività dell'ente comporta l'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 17 e seguenti CTS.

Titolo IV

Amministrazione e norme generali

ART. 25

L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio di esercizio, del bilancio sociale e del bilancio di previsione, redatti secondo la normativa e la modulistica vigente per gli Enti del Terzo Settore.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il progetto di bilancio relativo all'esercizio precedente, viene presentato al Consiglio di Amministrazione della Fondazione che ne deve approvare i criteri ed i principi di redazione.

Tale progetto di bilancio viene trasmesso all'Organo di Controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti per la redazione della Relazione sul progetto di bilancio d'esercizio, che dovrà essere depositata presso la sede della Fondazione entro 10 giorni antecedenti alla data fissata per il Consiglio che dovrà approvare il bilancio in via definitiva.

Il bilancio d'esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, le scadenze riportate ai commi 2 e 3 del presente articolo potranno essere poste rispettivamente al 31 maggio e entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, con identiche modalità e tempistiche di presentazione, revisione e approvazione, garantendo tuttavia che il bilancio di esercizio con la documentazione a corredo e il bilancio sociale venga depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il termine stabilito dalla Legge.

Il bilancio sociale è redatto ai sensi dell'articolo 14 CTS, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della fondazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte ed è sottoposto, prima dell'approvazione, all'esame dell'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida di redazione. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, o comunque entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, qualora particolari esigenze lo richiedano. Il bilancio sociale sarà redatto a norma delle vigenti leggi.

ART. 26

Fatto salvo quanto diversamente previsto da norme imperative di legge, il Controllo legale dei conti, sarà affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un Revisore o a una Società di Revisione iscritti negli appositi registri in conformità a quanto previsto nell'articolo 31 CTS.

ART. 27

Eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione in conformità a quanto stabilito dall'articolo 8 CTS.

ART. 28

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le determinazioni dell'organo amministrativo, previo parere della Santa Sede.

La parte di patrimonio della Fondazione corrispondente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o correlato al godimento da parte della Fondazione di provvidenze pubbliche è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore in conformità dell'articolo 9 CTS.

ART. 29

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, e in quanto compatibile, le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile.



LA FONDAZIONE DON GNOCCHI

La Fondazione Don Gnocchi è un'organizzazione non profit impegnata nella riabilitazione, nella cura e nella ricerca scientifica in ambito riabilitativo, riconosciuta IRCCS – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – per il Centro "S. Maria Nascente" di Milano e il Centro "Don Gnocchi" di Firenze.

Da oltre 70 anni, si prende cura delle persone più fragili di ogni età, offrendo percorsi di cura innovativi e personalizzati per ogni paziente, con un approccio multidisciplinare che coniuga professionalità e umanità.



Lombardia

- **Milano**, IRCCS S. Maria Nascente Ambulatori: Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Bollate, Nerviano, Canegrate, Santo Stefano Ticino, Lodi, Casalpusterlengo
- **Milano**, Istituto Palazzolo - Don Gnocchi
- **Milano**, Centro Vismara - Don Gnocchi
- **Milano**, Centro Girola - Don Gnocchi
- **Pessano con Bornago (MI)**, Centro S. Maria al Castello Ambulatori: San Giuliano Milanese, Melzo, Segrate
- **Legnano (MI)**, Centro Multiservizi
- **Monza**, Hospice S. Maria delle Grazie
- **Seregno (MB)**, Centro Ronzoni Villa - Don Gnocchi Ambulatori: Barlassina, Lecco, Vimercate
- **Inverigo (CO)**, Centro S. Maria alla Rotonda Ambulatori: Como, Guanzate
- **Malnate (VA)**, Centro S. Maria al Monte Ambulatorio: Varese
- **Rovato (BS)**, Centro E. Spalenza - Don Gnocchi
- **Salice Terme (PV)**, Centro S. Maria alle Fonti

Piemonte

- **Torino**, Centro S. Maria ai Colli-Presidio sanitario Ausiliatrice Ambulatori: Torino (via Peyron, Fortino)

Liguria

- **La Spezia**, Centro S. Maria dei Poveri - Polo Riabilitativo del Levante ligure

Toscana

- **Firenze**, IRCCS Don Carlo Gnocchi Ambulatorio: Colle Val d'Elsa
- **Marina di Massa (MS)**, Centro S. Maria alla Pineta
- **Fivizzano (MS)**, Polo Specialistico Riabilitativo

Emilia-Romagna

- **Parma**, Centro S. Maria ai Servi Ambulatorio: Casa della Salute "Parma centro"

Marche

- **Falconara M.MA (AN)**, Centro Bignamini - Don Gnocchi Ambulatori: Ancona (Torrette, via Brecce Bianche, via Rismondo), Camerano, Fano, Osimo, Senigallia

Lazio

- **Roma**, Centro S. Maria della Pace
- **Roma**, Centro S. Maria della Provvidenza

Campania

- **Salerno**, Centro S. Maria al Mare
- **Sant'Angelo del Lombardi (AV)**, Polo specialistico riabilitativo

Basilicata

- **Acerenza (PZ)**, Centro Gala - Don Gnocchi
- **Tricarico (MT)**, Polo specialistico riabilitativo



**Fondazione
Don Carlo Gnocchi**



Sede legale:

via Carlo Girola, 30 - 20162 MILANO

Iscritta al RUNTS con Decreto Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano
numero repertorio 164252, Fasc. n 8.5/2026/51.

Partita IVA 12520870150

Codice fiscale 04793650583